

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



COMUNE DI
URAGO D'OGLIO



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 4 ESCLUSIONI	5
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 6 DEFINIZIONI	6
ART. 7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI	8
ART. 8 RIFIUTI CIMITERIALI	9
ART. 9 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	10
ART. 10 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE	10
ART. 11 OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	11

TITOLO II - GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 12 CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	14
ART. 13 I CONTENITORI DEI RIFIUTI	15

CAPO I – RACCOLTA “PORTA A PORTA”

ART. 14 FRAZIONE UMIDA - FORSU	15
ART. 15 CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE	16
ART. 16 FRAZIONE MULTI MATERIALE	16
ART. 17 IMBALLAGGI IN PLASTICA	16
ART. 18 CONDIZIONI PARTICOLARI	17
ART. 19 FRAZIONE INDIFFERENZIATA	17

CAPO II – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI URBANI

ART. 20 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE	18
ART. 21 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI – RUP	19
ART. 22 OLI E GRASSI VEGETALI.....	20
ART. 23 RIFIUTI INERTI	20

CAPO III – CONFERIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI URBANI

ART. 24 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – CdR	21
ART. 25 CONTENITORI TERRITORIALI – CT	22



TITOLO 3 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

ART. 26 ECOFESTE	24
ART. 27 RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE COMUNALI AI FINI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE.....	25
ART. 28 MENSE SCOLASTICHE CON DOTAZIONI LAVABILI	25

TITOLO 4 –PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, AD USO PUBBLICO E IN CONCESSIONE

ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI	25
ART. 30 SPAZZAMENTO STRADE	25
ART. 31 POZZETTI, CADITOIE STRADALI E FONTANELLE	26
ART. 32 CESTINI STRADALI	26
ART. 33 CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI	26
ART. 34 CARCASSE ANIMALI	26
ART. 35 VOLANTINAGGIO	27
ART. 36 PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO	27
ART. 37 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	28
ART. 38 CONSERVAZIONE IGENICO SANITARIA DELLE AREE PRIVATE	28

TITOLO 5 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 39 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO	29
ART. 40 SANZIONI	30

<i>Allegato – Tabella Sanzioni.</i>	31
---	----



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 all'interno del territorio comunale di Urago d'Oglio.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato: dalle disposizioni di legge sopra richiamate, dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore.
5. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, avente carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici della vita cittadina.

ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il Comune di Urago d'Oglio considera la differenziazione dei rifiuti, sia in ambito domestico che non domestico, un principio di civiltà al quale cittadini ed istituzioni, pubbliche e private, sono tenuti ad attenersi.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, ed è condotta nel rispetto:
 - a. dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. dell'uguaglianza tra i cittadini, a parità di trattamento e di condizioni del servizio prestato;
 - c. dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità al fine di assicurare:
 - la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione e raccolta dei rifiuti urbani;
 - un'efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane, facenti parte del territorio comunale.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di cui al presente Regolamento, di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata.
4. Il Comune promuove, incoraggia e sostiene la cultura del recupero e riutilizzo dei beni e delle materie prime. Potrebbe incentivare ed agevolare iniziative e percorsi volti alla riduzione della produzione di rifiuti, anche attraverso sottoscrizione di protocolli di intesa con associazioni di categoria.



5. Le associazioni di volontariato ed ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore ed i cittadini, sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche si prevedono azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in coerenza con il Contratto di Servizio in capo al Gestore:
 - 1) Le regole di conferimento delle varie frazioni differenziate di rifiuti su tutto il territorio comunale;
 - 2) Obblighi e divieti dei produttori e detentori di rifiuti urbani;
 - 3) Le modalità di conferimento di particolari categorie di rifiuti urbani;
 - 4) La regolamentazione degli accessi al Centro di Raccolta Comunale;
 - 5) Le forme di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;
 - 6) Il mantenimento del decoro delle aree pubbliche in concessione e delle aree private;
 - 7) il regime sanzionatorio per le violazioni del presente Regolamento.

ART. 4 ESCLUSIONI

1. Non possono essere conferiti al circuito urbano di raccolta, anche se provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, rifiuti per i quali la normativa (con particolare riferimento alla Parte quarta, Titolo III¹ del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) in ragione della loro pericolosità, prevede speciali modalità e/o autorizzazioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.
2. Tali rifiuti devono essere gestiti, ad onere e cura del produttore e/o detentore, nel rispetto della normativa vigente, tramite imprese specializzate e autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. suddetto.
3. È onere e cura del produttore e/o detentore provvedere alla caratterizzazione e alla classificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche, come previsto dalla normativa vigente.

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si richiama l'art. 227 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
- d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.

4. I rifiuti di cui ai precedenti commi non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento; resta escluso altresì tutto quanto non previsto e diversamente disciplinari dalla normativa specifica.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il *Rifiuto* è una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.



2. I rifiuti sono classificati secondo:

- Origine: rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- Pericolosità: pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità di cui agli articoli successivi;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono pericolosi i rifiuti con le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ART. 6 DEFINIZIONI

1. Oltre alle definizioni ed alla classificazione di cui agli artt. 183 e 184 del Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), che si intendono qui integralmente assunte, si definiscono:

- a. Centro di raccolta (CdR): area presidiata ed appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzati dal Comune; secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- b. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani (frazione umida), effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c. Compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- d. Conferimento (modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- e. Calendario di raccolta: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze indicanti:
 - le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio porta a porta;
 - le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani ed assimilati;



- f. Contenitore: Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi recipiente atto al contenimento dei rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Gestore.
- g. Frazione indifferenziata: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, non differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile, previo trattamento, nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- h. Frazione umida: rifiuto organico DECOMPONIBILE ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio domestico;
- i. Frazione merceologica: singola frazione omogenea di rifiuto, uniforme per tipologia e qualità del materiale di composizione;
- j. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi comprese quelle di spazzamento, pulizia, lavaggio, ecc... di strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- k. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - i. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito, nel punto vendita, in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ...);
 - ii. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito, nel punto di vendita, in modo da costituire il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);
 - iii. Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- l. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura, in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nel calendario di raccolta;
- m. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio al recupero; la raccolta differenziata può essere effettuata con diverse modalità ("Porta a porta", territoriale, Centro di Raccolta);
- n. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine, vetro, ecc.) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- o. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) di strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- p. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi automezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio, trattamento o smaltimento;
- q. Utente del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utente si suddividono in Utente Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utente Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi, pubblici esercizi, ecc.);
- r. Utente Domestica singola: utente che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;

2. Ai fini del presente regolamento, i rifiuti oggetto di conferimento sono distinti in:

A. Rifiuti Urbani da utente domestica.

- a. *Frazione umida*: rifiuti di cui all'art. 14 del presente Regolamento;



- b. *Frazione indifferenziata*: rifiuti di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
- c. *Rifiuti ingombranti e RAEE*: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, risultino di disagiata movimentazione e conferimento. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE ingombranti) di cui all'art. 19, tra gli altri: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria ed i materiali composti da schede elettroniche, qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche; sono rifiuti ingombranti anche: tavoli, divani, letti, materassi, ecc..
- d. *Frazione vegetale*: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc...) proveniente da abitazioni civili in grandi quantità e conferibile al Centro di Raccolta;
- e. *Rifiuti urbani pericolosi (RUP)*: rifiuti di cui all'art.20 del presente Regolamento, costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al piombo. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f. *Frazione differenziata – multimateriale*: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da: bottiglie, vasetti, ecc., prodotta in ambito domestico; imballaggi in metallo tipo: barattoli, lattine, tappi di bottiglie, ecc., prodotti in ambito domestico, senza residui di cibo;
- g. *Frazione differenziata – carta-cartone*: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da: giornali, riviste, libri, quaderni, scontrini, confezioni ed imballi in cartone, senza residui di cibo;
- h. *Frazione differenziata – plastica*: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da: imballaggi in plastica come bottiglie e confezioni per igiene e detersivi, oggetti da imballo in polistirolo
- i. *Altri rifiuti*: normalmente conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali: olio alimentare, piccole quantità di inerti, eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti, ecc., nel rispetto del presente Regolamento e della normativa statale e regionale applicabile.

B. Rifiuti Urbani da utenza NON domestica.

- a. Rifiuti urbani non pericolosi indicati alla lettera A, solo se assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- b. Frazione vegetale: rifiuto proveniente da: aree a verde quali giardini, parchi, ecc., (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche), da attività di manutenzione del verde pubblico e da aree cimiteriali;
- c. Rifiuti Cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale come meglio definiti dall'art. 8 del presente Regolamento;
- d. Imballaggi: in legno, carta, cartone, metallo o misti (come disciplinati dall'accesso al Centro di raccolta – art. 23);

C. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti al demanio pubblico.

ART. 7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri quali-quantitativi per l'assimilazione prevista dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n°152 del 2006, si considerano rifiuti SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI - ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani – i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile



abitazione e di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13. 8.1984 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono da considerare rifiuti urbani ex lege i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazione ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui al comma 1, lett. a, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. corone funebri;
 - b. fiori secchi;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1, lett. b sono:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione sono smaltiti o recuperati in impianti autorizzati.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

7. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1, lettera a), ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003 e s.m.i.

8. I rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui all'art. 184, comma 2, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quali: sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, ecc. sono gestiti come rifiuti urbani.



ART. 9 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tali concetti devono avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino/utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Al Comune compete altresì ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006:
 - a. l'adozione di misure di sorveglianza e controllo volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. l'emissione di ordinanze sindacali volte ad ottenere la rimozione di rifiuti in aree private, la cui presenza comprometta l'igiene ed il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - c. l'emissione di ordinanze sindacali di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto da quanto previsto dal presente Regolamento.
 - d. Gli accertamenti delle violazioni di cui al presente Regolamento saranno condotte come previsto al successivo art. 39.
4. Il Comune ha potere di controllo, come previsto dal Contratto di affidamento del Ciclo integrato dei Rifiuti, sull'attività del Gestore, il quale è tenuto alla vigilanza sulla qualità dei servizi erogati. Il Comune ha facoltà di richiedere l'adozione di adeguate forme di controllo e monitoraggio della qualità del servizio prestato, anche avvalendosi di soggetti terzi.

ART. 10 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio le seguenti attività:

Servizi di raccolta "Porta a porta", compreso trasporto a recupero/smaltimento di:

- a. frazione indifferenziata dei rifiuti urbani;
- b. frazione *umida* (FORSU) dei rifiuti urbani;
- c. frazione *multimateriale* domestico dei rifiuti urbani;
- d. frazione *plastica* dei rifiuti urbani;
- e. frazione *carta* e cartone dei rifiuti urbani;

Servizio di raccolta presso il Centro di Raccolta comunale (CdR) di:

- a. frazione vegetale dei rifiuti urbani;
- b. rifiuti urbani pericolosi:
 - b1. pile esauste di provenienza domestica;
 - b2. farmaci scaduti di provenienza domestica;
 - b3. olii minerali;
 - b4. spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori "T" "F" "X" "C", schede elettroniche di provenienza domestica;
- c. imballaggi in plastica, alluminio;
- d. inerti.



Gestione e controllo del Centro di raccolta (CdR), nel rispetto della normativa applicabile.

Altri servizi:

- a. spazzamento manuale e meccanizzato delle strade;
 - b. fornitura di contenitori e attrezzature necessari alla raccolta dei rifiuti;
 - c. rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi nel corso delle operazioni di raccolta in caso di rottura del sacco;
 - d. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità;
 - e. monitoraggio della qualità dei servizi erogati;
 - f. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
 - g. evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta e garantire la pulizia della zona;
 - h. qualsiasi altro compito previsto dal Contratto di Servizio e qui non espressamente elencato.
2. Il Gestore comunica al Comune tempestivamente, e comunque entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il calendario della raccolta rifiuti comprensivo delle giornate di recupero delle festività. Detto calendario viene consegnato a tutte le utenze rifiuti censite dalla banca dati comunale.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 146/1990 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il Gestore deve inoltre comunicare formalmente ed in modo tempestivo al Comune, le sospensioni del servizio in modo che sia il Gestore sia il Comune stesso, possano provvedere alla divulgazione della notizia nelle forme ritenute adeguate (pubblicizzazione sul sito internet comunale, affissione volantini, utilizzo bacheche comunali a messaggio variabile, ecc.).

ART. 11 OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI

1. È obbligatorio per i produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti stessi secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune. Sono vietate altre modalità di differenziazione delle frazioni diverse da quelle previste dal Gestore e dal Comune.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori (utenze non domestiche) sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
3. È vietato esporre i rifiuti conferibili al "porta a porta" al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti dal calendario di raccolta per zona. I contenitori, una volta svuotati, devono essere ritirati dall'utente all'interno della proprietà privata appena possibile e comunque non oltre le ore 21:00 del giorno di raccolta.
4. I contenitori ed i sacchi conferibili al "porta a porta" non conformi per contenuto (frazione), contrassegnati dal gestore, devono essere ritirati dall'utente all'interno della proprietà privata, non oltre le ore 21:00 del giorno di raccolta. L'utente dovrà effettuare una nuova esposizione, secondo il calendario di raccolta una volta eliminato il motivo della non conformità. È vietato lasciare sulla pubblica via sacchi e/o rifiuti non conformi oltre il limite fissato.



5. È assolutamente vietato abbandonare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri contenitori. Il medesimo divieto di abbandonare, o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee (come disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
6. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio di altri comuni.
7. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini stradali per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche (all'interno o in prossimità del cestino).
8. È vietato conferire i rifiuti urbani ingombranti e/o RAEE insieme alle frazioni "porta a porta" o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti di raccolta degli indumenti usati od altri.
9. È vietato imbrattare aree ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
10. I rifiuti da conferire al circuito urbano di raccolta "porta a porta" devono essere esposti in corrispondenza delle pertinenze del numero civico dell'utenza iscritta a ruolo TARI; è vietato esporre in altra posizione o via; sono fatte salve diverse disposizioni concordate con il Comune e il Gestore;
11. Ogni frazione di rifiuto destinata alla raccolta "porta a porta" deve essere conferita obbligatoriamente con il metodo stabilito dal Gestore in accordo con il Comune:
 - vetro ed imballaggi metallici solo in contenitore rigido di colore verde;
 - frazione umida solo in sacchetto in mater-bi obbligatoriamente inserito in cestello chiuso;
 - indifferenziato solo in contenitore rigido di colore grigio (120lt);
 - plastica solo in sacco giallo;
 - carta pulita solo in contenitore rigido colore blu.
12. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione.
13. È vietato il conferimento "porta a porta" di frazioni estranee quali: rifiuti pericolosi, oggetti taglienti o tossici, sostanze infiammabili, frazioni non previste, ecc.);
14. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (come da disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
15. È vietato esporre qualunque frazione in sacchi NERI e/o NON TRASPARENTI;
16. È vietato conferire sacchi aperti o lacerati o che disperdano il contenuto; il peso dei sacchi non dovrà essere in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del "Codice della salute e della sicurezza sul lavoro" in materia di movimentazione manuale dei carichi.
17. È vietato collocare sopra, sotto o attorno ai contenitori territoriali (di pile, farmaci, indumenti usati) rifiuti di qualsiasi genere.
18. L'utenza è obbligata ad effettuare la raccolta differenziata così come previsto dalle prescrizioni del Comune di concerto con il Gestore e a recepire ogni eventuale modifica delle disposizioni in materia di raccolta differenziata.



19. Presso il Centro di Raccolta è vietato:
- a. a chiunque accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato;
 - b. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
 - f. conferire materiale indifferenziato e frazione organica (FORSU).
20. In caso di inadempienza a quanto previsto dal presente articolo verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.



TITOLO II - GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 12 CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. RACCOLTA DIFFERENZIATA.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato su tutto il territorio comunale, nel quale l'utenza del servizio è obbligatoria.
2. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità distinte per tipologie di rifiuto, quali contenitori rigidi o sacchi, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
3. La raccolta differenziata viene effettuata mediante il sistema domiciliare "porta a porta", a cui sono conferiti:
 - a. Frazione Organica (FORSU)
 - b. Carta e cartone (giornali e riviste, imballaggi in carta/cartone)
 - c. Indifferenziato (frazione residuale)
 - d. Plastica
 - e. Imballaggi in vetro e metallici
4. La localizzazione e la frequenza delle operazioni di raccolta "porta a porta", possono essere modificate dal Comune, per il miglioramento del servizio, tenendo conto delle necessità igienico-sanitarie del territorio, delle nuove urbanizzazioni, del percorso dei mezzi addetti al servizio, della densità della popolazione.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio di raccolta, escludere dalla zona di raccolta "porta a porta" obbligatoria quelle zone difficilmente raggiungibili come ad esempio: strade private, tratti di strada a fondo cieco particolarmente impervi o tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti, che richiedono un tempo e/o una difficoltà di percorrenza eccessiva. In tali casi, il Gestore, in accordo con il Comune e con l'utenza, individuerà un apposito punto di conferimento, all'intersezione con la viabilità principale servita più prossima.
6. Il Conferimento dei rifiuti differenziati, eccetto la FORSU, può essere effettuato anche presso:
 - a. Centro di raccolta rifiuti (CdR) di cui all'art. 23, da parte di utenze domestiche e non domestiche;
 - b. Contenitori stradali esclusivamente per indumenti usati ed olio esausto.
7. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile epurati di sostanze o materiali estranei, secondo le modalità prescritte dal Gestore in accordo col Comune.
8. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclo. Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).



ART. 13 I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. I contenitori/sacchi hanno un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
2. I contenitori della raccolta differenziata sono:
 - a. territoriali, collocati in prossimità di punti strategici ed adibiti alla raccolta di pile, farmaci, abiti usati, ecc...
 - b. riutilizzabili (contenitori rigidi) da esporre in strada solo in fase di conferimento dei rifiuti per la raccolta "porta a porta";
 - c. a consumo (sacchi).
3. I contenitori rigidi, in quanto riutilizzabili, devono essere mantenuti in buono stato e periodicamente lavati a cura dell'utente.

CAPO I – RACCOLTA "PORTA A PORTA"

ART. 14 FRAZIONE UMIDA - FORSU

1. Il Gestore effettua la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), prioritariamente a scopo igienico sanitario e, al fine di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati.
2. Sono oggetto della raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico i rifiuti organici urbani e assimilati provenienti da:
 - a. attività di cucina delle utenze domestiche;
 - b. attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
 - c. attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
 - d. mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
 - e. mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
3. I rifiuti biodegradabili conferibili sono (elenco esemplificativo ma non esaustivo):
 - a. scarti alimentari da cucina crudi e cotti;
 - b. scarti di frutta e verdura, anche avariati;
 - c. carni ed ossa;
 - d. scarti di pesce;
 - e. filtri di tè, camomilla, tisane ecc.;
 - f. fondi di caffè;
 - g. pasta;
 - h. pane;
 - i. riso e granaglie;
 - j. gusci d'uovo;
 - k. scarti vegetali domestici in piccole quantità (fiori recisi);
 - l. tovaglioli di carta e carta casa bianca¹, anche sporca.
4. Devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili certificati conformi alla norma vigente (es. Mater-Bi), obbligatoriamente riposti nell'apposito secchiello/bidone chiuso, in plastica di colore marrone.



¹ se sono colorati devono essere raccolti con la frazione secca indifferenziata



5. È vietato conferire la frazione umida con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; In caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 15 CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE

1. Appartengono a questa frazione i rifiuti riciclabili costituiti da (elenco esemplificativo, ma non esaustivo):
 - giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi;
 - imballaggi alimentari in carta e cartone;
 - imballaggi in carta e cartone.
2. Le utenze non domestiche possono dotarsi di un bidone chiuso, carrellato di colore BLU da 120 lt, 240 lt, 360 lt o 1.100 lt.
3. È vietato conferire la frazione Carta/Cartone con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; in caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.



ART. 16 FRAZIONE MULTI MATERIALE

1. Appartengono a questa frazione i rifiuti riciclabili costituiti da (elenco esemplificativo, ma non esaustivo):
 - a. vetro: bottiglie, vasetti, ecc...
 - b. alluminio: lattine per bevande, vaschette e scatolette per alimenti, capsule e tappi, tubetti per conserve e cosmetici, fogli di carta stagnola non impregnati di alimenti;
 - c. altri metalli: barattoli per alimenti (tonno, pomodoro, mais, conserve, vasetti e barattoli puliti senza tappi o coperchi ecc.);
2. Per il conferimento deve essere utilizzato il bidone di colore verde
3. È vietato conferire la frazione multi-materiale con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; In caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.



ART. 17 IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Appartengono a questa frazione gli imballaggi in plastica come bottiglie e confezioni per igiene e detersivi, oggetti da imballo in polistirolo.
2. Ciascuna utenza domestica conferisce la frazione plastica in sacchi GIALLI distribuiti annualmente, secondo modalità e tempi previsti dall'amministrazione.
3. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (alimentari, ristoranti, bar, comunità, mense etc.) conferiranno i rifiuti secondo le modalità indicate dal presente articolo.



4. È vietato conferire la frazione plastica con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; in caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 18 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le indicazioni e normative relative alla raccolta dei rifiuti differenziati riportate nel presente regolamento, potranno subire modifiche e/o integrazioni per sopravvenute condizioni emergenziali e/o epidemiologiche (es. COVID-19).

ART. 19 FRAZIONE INDIFFERENZIATA

1. Appartengono alla frazione residuale non recuperabile, i rifiuti costituiti da (elenco esemplificativo ma non esaustivo):
- Stoviglie e posate in plastica se contaminate con residue di alimenti;
 - Stracci e stoffa;
 - Rifiuti contaminati da residui alimentari;
 - Carta sporca e/o unta²;
 - Pannolini e assorbenti;
 - Scarpe e ciabatte, guanti, cappelli e collant;
 - Giocattoli e oggetti di plastica dura (DVD, CD, videocassette);
 - Borse zainetti e simili;
 - Oggetti in gomma;
 - Grucce, appendiabiti;
 - Mozziconi spenti di sigarette;
 - Cenere spenta di stufe e camini;
 - Gusci dei molluschi (vongole, cozze, ostriche.);
 - Salviette (anche pulite)³ e fazzoletti di carta sporchi.
2. Per il conferimento deve essere utilizzato il bidone carrellato grigio da 120 lt.
3. Il numero di conferimenti ammissibili in un anno per la frazione indifferenziata è strettamente connesso con il numero di persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza secondo la tabella inserita nell'informativa TARI inviata alle utenze in sede di trasmissione dell'acconto.
4. Tutte le famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario che usano pannolini per incontinenti (o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomizzati, cateteri, ecc...) hanno diritto all'agevolazione per il conferimento di questo tipo di rifiuti.
Per ottenere l'agevolazione va presentata la richiesta presso l'ufficio protocollo dell'Ente. A chi ha diritto all'agevolazione viene consegnata una fornitura di sacchi azzurri presso lo sportello Gestione raccolta differenziata. Le famiglie che hanno bambini da 0 a 3 anni hanno diritto alla medesima fornitura di cui sopra.
5. È vietato conferire la frazione indifferenziata con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; In caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.



² ad esempio i contenitori per pizza sporchi (se puliti possono essere differenziati con la frazione carta)

³ con particolare riferimento alle salviette cosmetiche (struccanti, rinfrescanti, maschere viso, ...) e medicali e a fazzoletti di carta classici o mentolati



CAPO II – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI URBANI

ART. 20 RIIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RAEE

1. In Italia la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, è stata recepita con il Decreto Legislativo 151/05 sostituito dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 le cui finalità rafforzano il principio della responsabilità estesa del produttore del bene (EPR).
2. Le disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore si applicano ferma restando la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.
3. I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono stati classificati alla tipologia (da R1 a R5); ai fini del presente Regolamento i RAEE sono (elenco esemplificativo ma non esaustivo):
 - a. frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione di alimenti (*R1 - Freddo e clima*);
 - b. lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, boiler, scaldacqua, scaldabagno, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria (*R2 - Grandi bianchi*);
 - c. TV e monitor quali schermo CRT Monitor, schermo TFT Monitor, terminali e sistemi utenti, apparecchi televisivi CRT, apparecchi televisivi flat screen LCD, apparecchi televisivi flat screen PLASMA (*R3 – TV e Monitor*);
 - d. aspirapolvere, scope elettriche, altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, macchine per maglieria, ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, tostapane, friggitrice, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, sveglie, orologi da polso o da tasca, apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, bilance, stampanti, personal computer (unità centrale, mouse, tastiera), notebook, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telefoni, cellulari, segreterie telefoniche, radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, apparecchi di illuminazione, lampadari, trapani, utensili per il fai da te (domestico) attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, dispositivi medici di monitoraggio ad uso domestico, test di fecondazione, rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati (*R4 - Piccoli elettrodomestici*);
 - e. tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampadine a LED e a risparmio energetico (*R5 - Sorgenti luminose*).
4. I RAEE possono essere conferiti al Centro di Raccolta (art. 23)
5. È vietato conferire i RAEE con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; in caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.



ART. 21 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - RUP

1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP) rappresentano quella tipologia di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che, contenendo al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute, devono essere raccolti separatamente per consentirne un regolare trattamento e smaltimento presso gli impianti convenzionati.
2. Per una corretta raccolta differenziata, è necessario conoscere i RUP; di seguito un elenco (elenco esemplificativo ma non esaustivo) dei principali:
 - a. Antiparassitari
 - b. Antitarlo
 - c. Antiruggine
 - d. Articoli alimentati a batterie non estraibili e ancora presenti nell'oggetto al momento del conferimento
 - e. Barattoli di vernici, solventi, coloranti, colla
 - f. Battericidi
 - g. Bombole del gas vuote
 - h. Bombolette spray etichettate come pericolose il simbolo "T" (tossici), "F" (infiammabili), "X" (irritanti), "C" (corrosivi)
 - i. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
 - j. Farmaci
 - k. Insetticidi
 - l. Lampadine a fluorescenza
 - m. Neon
 - n. Oli minerali esausti (olio motore)
 - o. Pesticidi
 - p. Pile (batterie) a bottone, stilo, torcia e piatte
 - q. Smacchiatori e solventi
5. È vietato conferire i rifiuti urbani pericolosi al circuito urbano di raccolta (porta a porta).
6. Tutti i rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti presso i centri di raccolta cittadini (art. 23) secondo la tipologia.
7. I farmaci scaduti e le pile e batterie esauste (queste ultime contengono metalli pesanti quali piombo, nichel e mercurio), possono essere conferiti anche negli appositi contenitori presenti nelle farmacie (farmaci scaduti) o presso i punti di raccolta. In Italia la Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a Pile e Accumulatori e ai Rifiuti di Pile e Accumulatori, è stata recepita con il D.Lgs. 188/2008 che pone a carico dei Produttori di pile e accumulatori – portatili, per autoveicoli e industriali – la responsabilità di gestire la raccolta, il trattamento e il riciclo degli RPA. La normativa sancisce, anche per questa tipologia di prodotto, il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), asserendo che il processo di ritiro, riciclo e trattamento dei RPA debba essere gestito con modalità analoghe a quello dei RAEE.
8. Gli oli e i fluidi lubrificanti per motori di auto, moto o barca devono essere conferiti presso il proprio rivenditore al dettaglio, al fine di consentire il conferimento in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 95/1992 e s.m.i.; infatti chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
 - a. mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio esausto;
 - b. ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;



- c. consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
9. È vietato conferire i Rifiuti Urbani Pericolosi con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; in caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART 22 OLI E GRASSI VEGETALI

1. Gli oli e i grassi utilizzati in cucina (olio di frittura o quello degli alimenti sott'olio) vanno raccolti e non versati nel lavandino o nel water o direttamente nell'ambiente;
2. Gli oli vegetali e i grassi di cottura vanno raccolti in contenitori (ciò che è disponibile in casa, senza particolari formalità: vasetti, barattoli, bottiglie) e vanno portati nei punti di raccolta ubicati sul territorio oppure al Centro di Raccolta Comunale – CdR (art. 24): verranno recuperati ed avviati ad impianti di trattamento autorizzati;
3. Le utenze NON DOMESTICHE che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (negozi, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) possono a propria scelta:
 - a. conferire tali rifiuti al Gestore, mediante servizio dedicato, in appositi contenitori.
 - b. conferire tali rifiuti, a proprio onere e nel rispetto della normativa vigente, ad imprese specializzate e autorizzate alla gestione del rifiuto specifico.
4. È assolutamente vietato disperdere tali sostanze nell'ambiente. In caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 23 RIFIUTI INERTI

1. Lo smaltimento dei materiali, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive, provenienti da attività di demolizioni o costruzioni (rifiuti inerti) deve essere effettuato come segue:
 - a. se i rifiuti inerti provengono da piccole attività di manutenzione eseguite direttamente dal proprietario all'interno di locali di civile abitazione (lavori svolti in proprio dalle utenze domestiche), devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale nella misura di 5 secchi/giorno per un massimo di 200 kg/anno);
 - b. se i rifiuti inerti provengono da attività edilizie ad opera di imprese (utenze non domestiche), le stesse devono conferire tali rifiuti, a proprio onere e nel rispetto della normativa vigente, ad imprese specializzate e autorizzate alla gestione del rifiuto specifico (art. 4 e art. 11 comma 2).
2. È vietato conferire i Rifiuti inerti con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; in caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.



CAPO III – CONFERIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI URBANI

ART. 24 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - CdR

1. Il Centro Comunale per la raccolta differenziata (Centro di Raccolta – CdR)⁴ è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. ed è destinata a stoccare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il centro di raccolta rifiuti comunale (CdR) del Comune di Urago d'Oglio, è ubicato in Urago d'Oglio Via Castelvovati n° 3.
3. Possono essere conferite presso il CdR le tipologie di rifiuto generalmente non conferibili al circuito urbano di raccolta o alle raccolte territoriali, purché ammesse dalla normativa vigente in materia e previste dal Comune di Urago d'Oglio (informativa sui siti web del Gestore e del Comune di Urago d'Oglio). Le frazioni conferibili, nonché gli orari di apertura, sono opportunamente pubblicizzate dal Gestore e dal Comune di Urago d'Oglio.
4. Il Comune può decidere di attivare delle forme specifiche di contabilizzazione dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta.
5. Accedono al CdR, negli orari previsti, le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Urago d'Oglio, con le seguenti modalità:
 - a. UTENZE DOMESTICHE:
 1. L'accesso è gratuito ed è consentito con veicoli privati o con furgoni a noleggio (con documentazione di noleggio e documento di identità);
 2. L'accesso al Centro di Raccolta comporta l'automatica dichiarazione dell'utente che i rifiuti conferiti provengono esclusivamente dalla propria abitazione e relative pertinenze;
 3. È consentito il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi solo per le categorie di rifiuti previste di seguito:
Materiali conferibili:
 - Prodotti pericolosi etichettati con "T", "F", "X", "C" di cui all'art. 20
 - Contenitori con vernici, smalti, bombolette spray
 - Toner di fotocopiatrici e stampanti
 - Batterie auto e moto esauste
 - Lampade al neon integre e lampadine
 - Piccole apparecchiature elettroniche (RAEE)⁵
 - Ingombranti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a sottolettera c)
 - Metallo
 - Legno
 - Carta e cartone
 - Inerti in piccoli quantitativi, come da art. 23
 - Oli e grassi vegetali

⁴ come definito dal D.Lgs. 152/2006, art. 183 comma 1, lettera mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ⁽⁶⁸⁶⁾

⁵ Piccoli elettrodomestici (frullatori, ferri da stiro, ecc.), tastiere e tower PC, mouse, cellulari senza batteria e smartphone, monitor, video, televisori, notebook (PC portatili).



- Oli minerali in piccoli quantitativi di cui all'art. 21 comma 2 e 8
- Vetri rotti e cocci in genere
- Telefoni cellulari e smartphone (con o senza batteria)

b. UTENZE NON DOMESTICHE:

1. L'accesso è consentito per conferire esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani (non identificabili come scarti di produzione), nelle tipologie di rifiuto previste dal Comune di Urago d'Oglio e di seguito indicate);
2. L'accesso è gratuito ed è consentito con veicoli commerciali o con furgoni a noleggio (con documentazione di noleggio e documento di identità);
3. Per poter accedere, le Utenze Non Domestiche devono essere iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali⁶ ed essere munite di Formulario Identificativo Rifiuti (FIR) per carichi superiori o uguali a 30 kg⁷;
4. Le Utenze Non Domestiche che si presentano senza Formulario e con carico superiore a 30 kg non potranno conferire nulla e il carico sarà interamente respinto.
5. Materiali conferibili:
 - imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - imballaggi legnosi (CER 15 01 03)
 - rifiuti metallici (CER 15 01 04)
 - imballaggi misti (CER 15 01 06)

ART. 25 CONTENITORI TERRITORIALI – CT

Rifiuti urbani Pericolosi

1. Sono posizionati sul territorio a cura del Gestore, in punti strategici, contenitori dedicati alla raccolta dei seguenti rifiuti urbani pericolosi:
 - a. PILE ESAUSTE
 - b. FARMACI inutilizzati, scaduti o avariati
2. I contenitori sono generalmente posizionati presso supermercati, punti vendita, edifici pubblici, farmacie.
3. Il conferimento deve essere effettuato a cura dell'utente che deve introdurre le pile/farmaci sfusi (o in blister/scatola per i farmaci) all'interno degli appositi contenitori, senza introdurre sacchetti.
4. È vietato collocare i rifiuti anche in sacchetti, sopra, sotto o attorno ai contenitori.

⁶ *Soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali (articolo 8, comma 1, lettera b e art. 16, comma 1, lettera b, decreto ministeriale 120/2014, fatte salve diverse disposizioni di legge).*

⁷ *Secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 "le disposizioni di cui al comma 1 [obbligo del Formulario Identificativo Rifiuti] non si applicano al trasporto (...) di rifiuti **non pericolosi** effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo **occasionale e saltuari** (...). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente **per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.**"*



Rifiuti Urbani non pericolosi

5. È attivo sul territorio un servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati, ma riutilizzabili, attraverso apposite convenzioni tra il Comune e Società Cooperative per la gestione del servizio di raccolta, così come disciplinato all'art. 25 del presente Regolamento.
6. I contenitori appositi sono collocati sul territorio a cura del Soggetto convenzionato in posizioni stabilite dal Comune; la vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico Soggetto convenzionato, proprietario dei materiali conferiti.
7. Il conferimento deve essere effettuato a cura dell'utente che deve introdurre gli indumenti usati negli appositi contenitori territoriali in sacchi chiusi.
8. È vietato collocare gli indumenti usati, o altri oggetti, sia pure raccolti in sacchetti, sopra, sotto o attorno ai contenitori. In caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
9. È collocato sul territorio apposito contenitore ove raccogliere i recipienti riempiti con oli vegetali e i grassi di cottura (olio di frittura o quello degli alimenti sott'olio) così come disciplinato dall'art. 22 comma 2 del presente Regolamento.



TITOLO 3 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

ART. 26 ECOFESTE

1. Il Comune di Urago d'Oglio intende perseguire politiche che si pongono obiettivi di tutela ambientale attraverso la puntuale attuazione delle normative nazionali e comunitarie di settore, tra cui la corretta gestione integrata dei rifiuti che non può prescindere da specifici criteri che prevedono in primo luogo la prevenzione e la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di materia mediante il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo degli stessi.
2. Tutti gli operatori che in forma temporanea o permanente effettuano somministrazione di cibo e bevande, hanno l'obbligo della raccolta differenziata delle varie frazioni, così come stabilite dal contratto di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
3. L'organizzatore della Manifestazione si assume la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti, conformemente alle prescrizioni dettate dal Comune di Urago d'Oglio nel provvedimento autorizzativo della manifestazione stessa.
4. Sono promosse in particolare le ECOFESTE⁸, quali manifestazioni in cui dovranno essere utilizzate solo stoviglie lavabili, compostabili o biodegradabili, dunque *plastic free*.
5. Gli operatori dovranno essere adeguatamente informati sulle modalità di differenziazione e conferimento.
6. La raccolta differenziata dovrà essere attivata d'intesa con il Gestore del servizio.
7. Si dovranno prevedere momenti didattici, informativi e di sensibilizzazione, destinati al pubblico per promuovere il più possibile buone pratiche ambientali.
8. Il Comune di Urago d'Oglio ha facoltà di redigere materiale informativo da divulgare per la corretta organizzazione e gestione delle Ecofeste.

⁸ AZIONI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI:

Stoviglie riutilizzabili/biodegradabili nella somministrazione dei pasti e bevande	<u>Riutilizzabili</u> : piatti o bicchieri o posate, oppure tutti i precedenti <u>Biodegradabili</u> : piatti o bicchieri o posate, oppure tutti i precedenti
Vuoto a rendere o caraffe o bevande alla spina (almeno una azione obbligatoria)	per tutti i tipi di vino, per solo una parte dei vini, per l'acqua, altre bevande con vuoto a rendere o alla spina, intero servizio bevande con bottiglia a rendere, con caraffe o alla spina (in alternativa ai punti precedenti)
Raccolta differenziata effettuata durante l'evento	organico oli esausti (facoltativo), vetro, plastica, metalli, carta e cartone



ART. 27 RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE COMUNALI AI FINI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

1. Il Comune può, nell'ambito degli obiettivi di riduzione degli sprechi di cibo, favorire lo sviluppo di una rete per il recupero delle eccedenze non servite e degli alimenti ancora edibili, in quanto non scaduti e confezionati correttamente, dalle mense scolastiche ai fini della solidarietà sociale.
2. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.
3. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti e i quantitativi di eccedenze recuperate e servite presso i vari canali di solidarietà dovranno essere tracciati.

ART. 28 MENSE SCOLASTICHE CON DOTAZIONI LAVABILI

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale il comune ha facoltà di promuovere presso le mense scolastiche comunali l'utilizzo di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili nel rispetto delle norme di igiene.
2. È obbligatoria la raccolta differenziata all'interno delle mense scolastiche, secondo le frazioni stabilite dal Comune in accordo col Gestore.

TITOLO 4 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, AD USO PUBBLICO E IN CONCESSIONE

ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI

1. È fatto obbligo a tutti coloro che usufruiscono di spazi pubblici o ad uso pubblico, di adottare comportamenti idonei a mantenere tali spazi in un adeguato stato di conservazione e decoro.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato disperdere nell'ambiente rifiuti di qualsiasi natura o collocarli diversamente da quanto previsto nel presente Regolamento. È altresì vietato imbrattare le aree ad uso pubblico.
3. In caso di inadempienza a quanto previsto dai commi 1, 2 precedenti verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 30 SPAZZAMENTO STRADE

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata a cura del Comune ed è svolto su tutte le strade e le aree pubbliche. Il Comune disciplina altresì la programmazione e la periodicità del servizio in funzione delle caratteristiche del luogo, del traffico, della destinazione delle aree anche in base alla frequentazione in generale.
2. Non rientrano nel servizio pubblico di spazzamento e quindi la pulizia e la manutenzione sono a cura e onere del proprietario:
 - a. Le strade e le aree private;
 - b. Le strade e le aree private ad uso pubblico qualora diversamente previsto da apposita Convenzione Urbanistica;
 - c. Le strade e le relative pertinenze non di proprietà comunale per le quali l'art. 14 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) prevede espressamente che spetta al proprietario della strada provvedere "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi".



ART. 31 POZZETTI E CADITOIE STRADALI E FONTANELLE

1. La pulizia e lo spurgo di pozzetti e caditoie sono in capo al Comune o ad altro soggetto affidatario.
2. È vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie, nei bacini e nelle vasche delle fontanelle (D.Lgs.152/2006).

ART. 32 CESTINI STRADALI

1. I cestini stradali posizionati sul territorio a cura del Comune di Urago d'Oglio sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni quali: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta, ecc.
2. Le deiezioni animali devono essere conferite negli appositi cestini localizzati in vari punti del territorio comunale.
3. Le modalità di vuotatura e di pulizia dei cestini ubicati nelle aree soggette al servizio pubblico di spazzamento stradale sono a cura del Comune.
4. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli con scritte e incisioni, o attaccare sugli stessi materiali di qualsiasi natura.
5. È vietato usare i cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti diversi da quelli indicati al comma 1.
6. È vietato collocare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai cestini.
7. In caso di inadempienza a quanto disposto dai punti precedenti verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 33 CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI

1. I proprietari ed i conduttori di cani o altri animali, sulle strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree cani, ecc... sono obbligati a provvedere alla raccolta e rimozione degli escrementi, nonché a ripulire le zone imbrattate, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato con D.C.C. n. 54/2007.
2. È pertanto obbligatorio dotarsi di sacchetti per rimuovere e contenere gli escrementi ed un contenitore d'acqua (bottiglietta od altro) per il lavaggio delle urine.
3. In caso di inadempienza verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 34 CARCASSE ANIMALI

1. La raccolta il trasporto e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuato ad onere e cura del produttore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (si veda precedente art. 4).
2. Lo smaltimento delle carcasse di animali deve essere effettuato:



- a. Per gli animali domestici dotati di microchip a cura e spese del proprietario, secondo le procedure previste dalla legge; pertanto, è opportuno rivolgersi al Servizio Veterinario per le informazioni specifiche o al veterinario di fiducia;
 - b. Per gli animali domestici NON dotati di microchip il proprietario deve rivolgersi al veterinario di fiducia o al Servizio Veterinario per le informazioni del caso;
 - c. Per gli animali selvatici rinvenuti sulle aree pubbliche dovrà essere preso contatto con l'Amministrazione Pubblica competente o altro Ente eventualmente individuato.
3. Le modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse di animali giacenti su strade e aree soggette al servizio pubblico di spazzamento (piccoli animali investiti, piccioni, roditori ecc..) sono a carico del Comune.
 4. È vietato dalla legge l'abbandono indiscriminato sul territorio o lo scarico di animali morti tra i rifiuti. La violazione della disposizione è punita a norma di legge.

ART. 35 VOLANTINAGGIO

1. È vietata ogni forma di volantinaggio non autorizzata dal Comune di Urago d'Oglio.
2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico e ad uso pubblico, è vietato gettare a terra volantini o qualsiasi altro materiale sia informativo che pubblicitario. In caso di violazione al decoro urbano verranno applicate, a carico del responsabile, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 36 PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO

1. I soggetti titolari di concessione d'uso di suolo pubblico (anche temporanea) sono, a titolo esemplificativo:
 - a) i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
 - b) i gestori delle aree a parcheggio a pagamento;
 - c) gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
 - d) i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
 - e) i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);
2. L'utilizzo delle aree pubbliche è disciplinato da Concessioni d'Uso o da Autorizzazioni alle Manifestazioni da parte del Competente ufficio del Comune di Urago d'Oglio, che disciplina, tra le altre cose, il mantenimento dello stato di pulizia e decoro delle aree stesse.
3. In occasione di Manifestazioni in area pubblica o privata, con somministrazione di cibi e bevande (quali: manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, concerti, sagre, ecc.), l'Organizzatore è tenuto a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta differenziata secondo le indicazioni del Comune e del Gestore e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento, anche attivando servizi aggiuntivi di pulizia a proprio onere e cura;
4. I Concessionari di posti di vendita nei mercati sono comunque obbligati al rispetto delle condizioni di cui alla relativa concessione e/o regolamento specifico, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dello spazio assegnato.
5. I Gestori di esercizi pubblici o di esercizi commerciali devono mantenere pulita l'area in concessione, nonché l'area adiacente all'ingresso della propria attività.



6. I Gestori di esercizi pubblici che effettuano distribuzione di beni e/o somministrazioni di cibi e bevande al dettaglio finalizzate al consumo immediato (pizzerie d'asporto, gelaterie, alimentari, ristoranti take-away, ecc.) che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, devono collaborare al decoro urbano anche posizionando in prossimità dell'ingresso della propria attività uno o più contenitori per la raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuto. I contenitori devono essere rimovibili e ritirati all'interno dell'attività durante la chiusura. Sono altresì obbligati alla differenziazione dei rifiuti prodotti dalla loro attività secondo le disposizioni del Comune e del Gestore.
7. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, il Comune attraverso il Gestore del Servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. E' fatta salva l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del presente Regolamento, ove non espressamente previste eventuali disposizioni nei Regolamenti specifici.
8. La pulizia degli spazi comuni dell'area a Mercato è di competenza del Comune.

ART. 37 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli (Nuovo codice della strada D.Lgs. 285/1992).
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, è obbligato, al termine delle operazioni, a recuperare gli imballaggi di trasporto (in particolare terziari) e qualsiasi altro materiale funzionale alla logistica e spostamento della merce. L'esercizio commerciale e/o il Pubblico esercizio di destinazione della merce è responsabile in solido al mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro delle aree pubbliche.
3. In caso di inosservanza, il Comune procederà all'esecuzione della pulizia in danno ai soggetti obbligati ed al recupero delle spese anticipate, ed altresì all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma di riferimento.

ART. 38 CONSERVAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE AREE PRIVATE

1. In ordine alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, i proprietari, i conduttori e i soggetti aventi titolo devono mantenere pulite e in buono stato di manutenzione le aree private di loro competenza, in modo che non siano compromesse le condizioni igienico sanitarie del luogo e delle pertinenze comuni.
2. Qualora le condizioni risultino pregiudizievoli per l'igiene o la salute pubblica e siano tali da favorire la presenza di topi, la proliferazione di insetti e zanzare ed un generale stato di abbandono anche della vegetazione che comprometta la salubrità delle proprietà stessa e delle confinanti, il Comune, sentiti ARPA (Agenzia Regione Protezione Ambientale) e/o ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competenti per territorio, procederà, previa diffida ai soggetti interessati, all'emissione dei provvedimenti Ordinativi previsti dalla legge, per ripristino dello stato dei luoghi.



TITOLO 5 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i. dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria e dagli Agenti Accertatori eventualmente nominati dal Sindaco secondo le previsioni di legge.
2. Gli addetti al servizio (Gestore) possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza e non siano conformi, per natura, momento di conferimento a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà effettuare nuova esposizione nel primo giorno disponibile per la raccolta della frazione, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
3. Il Comune, mediante gli organi addetti all'accertamento di cui al comma 1 e con il supporto degli operatori del Gestore, può procedere ad ispezioni selettive del contenuto dei sacchi etichettati come non conformi qualora i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo, nel rispetto delle norme sulla privacy.
4. E' lecito l'utilizzo di codici a barre, microchip o R-fid che consentono di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto dell'indifferenziato non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica del codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.
5. L'attività di accertamento può essere integrata con sistemi di videosorveglianza, ammessa qualora commisurata al grado di rischio presente in concreto, ovvero ove ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza all'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non previsti per il conferimento, o di particolari tipologie di rifiuti (es. pericolosi) o al presentarsi di una compromissione delle condizioni di igiene e decoro locali. Ed altresì ove altri sistemi sono risultati inefficaci.
6. Ogni utente ha l'interesse e il dovere di segnalare ogni disservizio o danneggiamento ad attrezzature fisse o mobili (vandalismi) affinché sia possibile un tempestivo intervento correttivo. Le segnalazioni e i reclami degli utenti vengono riscontrate sia per interventi operativi sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.



ART. 40 SANZIONI

1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite - ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi o decreti quali il *Codice dell'Ambiente* D.Lgs. n. 152 del 2006 e il *Nuovo Codice della Strada* D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. – secondo quanto previsto dagli art. 8 e 9 del Regolamento di Polizia Urbana. Per quanto non previsto da detti articoli si prevede il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati (da € 25,00 a € 500,00), ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n°267 del 2000.